

Comune di PARABITA

Provincia di LECCE

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE
DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E
DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL
PATRIMONIO INDISPONIBILE, DESTINATI A MERCATI
REALIZZATI ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE**

(Legge 160/2019 comma 837)

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.71 del 29.12.2020

Articoli

Articolo 1	4
Oggetto.....	4
Articolo 2	4
Disposizioni generali.....	4
Articolo 3	4
Presupposto del canone	4
Articolo 4	4
Soggetto passivo	4
Articolo 5	4
Commercio su arre pubbliche.....	4
Articolo 6	5
Rilascio dell'autorizzazione	5
Articolo 7	5
Criteri per la determinazione della tariffa	5
Articolo 8.....	5
Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici.....	5
Articolo 9	5
Determinazione delle tariffe annuali.....	5
Articolo 10.....	6
Determinazione delle tariffe giornaliere	6
Articolo 11.....	6
Determinazione del canone	6
Articolo 12	7
Mercati tradizionali e mercati periodici tematici	7
Articolo 13.....	7
Occupazione per vendita al dettaglio in aree mercatali	7
Articolo 14.....	7
Occupazione per commercio itinerante	7
Articolo 15.....	8
Modalità e termini per il pagamento del canone	8
Articolo 17.....	9
Accertamenti - Recupero canone.....	9
Articolo 18.....	9
Sanzioni e indennità.....	9
Articolo 19.....	10

Sanzioni accessorie e tutela del demanio pubblico	10
Articolo 20.....	10
Sospensione dell'attività' di vendita	10
Articolo 21.....	11
Autotutela	11
Articolo 22.....	11
Riscossione coattiva.....	11
Articolo 25.....	11
Disposizioni finali.....	11
Allegato A - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE ORDINARIE E DEI	12
COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI	12
Tabella dei coefficienti di valutazione economica per le specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni destinate a mercati realizzati anche in strutture attrezzate	23

Articolo 1

Oggetto

1. Il presente Regolamento, adottato a norma dell'articolo 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, e del TUEL, Legge 267/2000, contiene i principi e le disposizioni riguardanti l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate.

2. Il canone si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui al comma 816 della Legge 160/2019 e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 del presente articolo, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Articolo 2

Disposizioni generali

1. A tutela della sicurezza pubblica e dell'ambiente urbano, è vietato occupare in qualsiasi modo il suolo pubblico, nonché gli spazi ad esso sottostanti o soprastanti, senza preventiva concessione comunale se non nei casi previsti dal presente regolamento o da altre norme vigenti.

2. Le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico destinato a mercati realizzati anche in strutture attrezzate sono, salvo diversa ed esplicita disposizione, a titolo oneroso. I criteri per la determinazione e l'applicazione del canone patrimoniale di concessione sono disciplinati dal presente regolamento.

Articolo 3

Presupposto del canone

1. Il canone è dovuto per l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate.

Articolo 4

Soggetto passivo

1. Il canone è dovuto al comune dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie risultante dall'atto di concessione o, in mancanza, alla superficie effettivamente occupata.

Articolo 5

Commercio su aree pubbliche

1. L'esercizio del commercio su aree pubbliche può essere esercitato:

- a) su posteggi dati in concessione, nei mercati annuali, periodici, stagionali, nelle fiere e nei posteggi isolati.
- b) in forma itinerante su qualsiasi area pubblica, ad eccezione delle aree interdette

2. Il posteggio è oggetto di concessione di suolo pubblico rilasciata dal Dirigente del Settore competente con validità di 10 anni che decorrono dalla data di primo rilascio ed è rinnovabile compatibilmente con le disposizioni di legge.

Articolo 6 **Rilascio dell'autorizzazione**

1. Per il rilascio degli atti di autorizzazione amministrativa e concessione suolo pubblico nei mercati e fiere si rinvia al quadro normativo vigente in materia.

Articolo 7 **Criteri per la determinazione della tariffa**

1. La tariffa del canone per le occupazioni di suolo pubblico è determinata sulla base dei seguenti elementi:

- a) classificazione delle strade in ordine di importanza;
- b) entità dell'occupazione, espressa in metri quadrati con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore;
- c) durata dell'occupazione;
- d) valore economico dell'area in relazione all'attività esercitata, al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area stessa all'uso pubblico con previsione di coefficienti moltiplicatori per specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni anche in relazione alle modalità dell'occupazione nonché ai costi sostenuti dal Comune per la sua salvaguardia.

Articolo 8 **Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici**

1. Ai fini dell'applicazione del canone le strade e gli spazi pubblici comunali sono classificate in categorie, in base alla loro importanza, desunta dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, iniziative commerciali e densità di traffico pedonale e veicolare.

2. La classificazione delle strade e delle altre aree pubbliche cittadine è determinata dall'allegato "A" del Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria.

Articolo 9 **Determinazione delle tariffe annuali**

1. La tariffa standard annua in riferimento è quella indicata al comma 841 della Legge 160/2019, alla quale è determinato il canone da corrispondere e costituisce la tariffa ordinaria. Essa è determinata per ciascuna delle categorie viarie precitate su base annuale e per unità di superficie occupata espressa in metri quadrati:

- a) alle strade od aree appartenenti alla 1a categoria viene applicata la tariffa più elevata.
- b) la tariffa per le strade di 2a categoria è ridotta in misura del 5 per cento rispetto alla 1a.

2. La valutazione del maggiore o minore valore, rispetto alle tariffe ordinarie, della disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario, del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico, dell'impatto ambientale e sull'arredo urbano è effettuata utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione o di riduzione.
3. Coefficienti moltiplicatori della tariffa ordinaria, nonché le fattispecie di occupazione che danno luogo alla relativa applicazione sono indicati nell'allegato "A" del presente Regolamento.
4. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade od aree classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.
5. L'omesso aggiornamento annuale delle tariffe ordinarie comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore.

Articolo 10

Determinazione delle tariffe giornaliere

1. La tariffa standard giornaliera in riferimento è quella indicata al comma 842 della Legge 160/2019, alla quale è determinato il canone da corrispondere e costituisce la tariffa ordinaria. Essa è determinata per ciascuna delle categorie viarie precitate su base giornaliera e per unità di superficie occupata espressa in metri quadrati o lineari:
 - a) alle strade od aree appartenenti alla 1a categoria viene applicata la tariffa più elevata.
 - b) per le strade di 2a categoria è ridotta in misura del 5 per cento rispetto alla 1a.
2. La valutazione del maggiore o minore valore, rispetto alle tariffe ordinarie, della disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario, del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico, dell'impatto ambientale e sull'arredo urbano è effettuata utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione o di riduzione.
3. Coefficienti moltiplicatori della tariffa ordinaria, nonché le fattispecie di occupazione che danno luogo alla relativa applicazione sono indicati nell'allegato "A" del presente Regolamento.
4. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade od aree classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.
5. L'omesso aggiornamento annuale delle tariffe ordinarie comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore.

Articolo 11

Determinazione del canone

1. Si applicano le tariffe giornaliere frazionate per ore, fino a un massimo di 9, in relazione all'orario effettivo, in ragione della superficie.
2. Per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale o giornaliera è applicata una riduzione del 30 per cento sul canone complessivamente determinato ai sensi del periodo precedente.

3. Per le occupazioni soprastanti o sottostanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dalla proiezione perpendicolare al suolo del perimetro del maggior ingombro del corpo soprastante o sottostante. Nel caso di copertura con tende, ombrelloni o simili, posti a copertura di aree pubbliche già occupate, il canone va determinato con riferimento alla sola parte eventualmente sporgente dall'area assoggettata al pagamento del canone per l'occupazione del suolo. Gli aggetti e le sporgenze sono misurati dal filo del muro.

Articolo 12 **Mercati tradizionali e mercati periodici tematici**

1. I mercati tematici periodici sono istituiti con provvedimento della Giunta Comunale nel rispetto delle vigenti disposizioni normative.

2. Lo svolgimento dei mercati, i criteri e le modalità di assegnazione dei posteggi di suolo pubblico sono disciplinati dal Regolamento dei mercati e delle fiere.

Articolo 13 **Occupazione per vendita al dettaglio in aree mercatali**

1. L'occupazione per attività di vendita al dettaglio in aree mercatali, esercitata su aree pubbliche o sulle aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità è disciplinata dal vigente Regolamento dei mercati e delle fiere.

Articolo 14 **Occupazione per commercio itinerante**

1. Per le modalità di esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante si rinvia al Regolamento dei mercati e delle fiere.

2. Lo svolgimento delle attività di commercio itinerante non è soggetto alle disposizioni in materia di occupazione di aree e spazi pubblici quando l'esercizio dell'attività non comporta l'utilizzo di attrezzature diverse dagli strumenti tipici dell'attività stessa ed è esercitato:

- a) nello stesso luogo per una durata non superiore a un'ora, trascorsa la quale l'attività dovrà essere spostata di almeno cinquecento metri lineari;
- b) nel pieno rispetto delle disposizioni del Codice della strada e delle norme vigenti in materia di viabilità, sicurezza stradale, circolazione veicolare e pedonale.

3. Con apposita deliberazione potranno essere individuate specifiche aree e spazi dedicati a tale attività e soggette a concessione di suolo pubblico, previo rilascio di autorizzazione commerciale ove necessario.

4. Tali attività non possono avere svolgimento nelle zone cittadine di particolare interesse storico, artistico e ambientale o di altro rilevante pubblico interesse, individuate con provvedimento della Civica Amministrazione.

5. A salvaguardia della quiete e per il rispetto dovuto ai luoghi tali attività non possono esercitarsi ad una distanza inferiore a metri 100 dal perimetro di ospedali o altri luoghi di cura, cimiteri, scuole materne, elementari e medie. Per gli operatori commerciali su area pubblica di prodotti alimentari esercenti l'attività a mezzo di veicoli ad emissioni zero la distanza è ridotta a metri 30.

6. A tutela della igienicità dei prodotti alimentari posti in vendita ed a salvaguardia della incolumità personale, la sosta non è consentita in aree non opportunamente pavimentate e, comunque, in prossimità di scavi o cantieri o altre fonti di polverosità o di esalazioni dannose.

Articolo 15

Modalità e termini per il pagamento del canone

1. Gli importi dovuti sono riscossi utilizzando unicamente la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o le altre modalità previste dal medesimo codice.

2. Per le occupazioni temporanee, il pagamento del canone deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione; qualora l'importo del canone superi Euro 258,00 sarà facoltà dell'Ufficio, in base a motivata richiesta dell'interessato, concederne la rateazione (massimo 4 rate) con importi da corrispondersi entro il termine di scadenza della concessione;

3. Per le occupazioni periodiche, il pagamento del canone deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, entro il 31 marzo; per importi superiori a Euro 258,00 è ammessa la possibilità del versamento in quattro rate scadenti il 31.3 - 31.5 - 31.7 - 31.10

4. Per le occupazioni permanenti, il pagamento del canone relativo al primo anno di concessione deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione; per gli anni successivi il canone va corrisposto entro il 31 marzo; per importi superiori a Euro 258,00 è ammessa la possibilità del versamento in quattro rate, la prima delle quali da corrispondere contestualmente al rilascio della concessione, le restanti tre rate scadenti il 31.5 - 31.7 - 31.10, sempreché la scadenza della concessione sia successiva ai predetti termini.

5. Nel caso di nuova concessione ovvero di rinnovo della stessa il versamento per l'intero o per l'importo della prima rata, quando ne è consentita la rateizzazione, deve essere eseguito prima del ritiro dell'atto concessorio. Il ritiro della concessione è subordinato alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.

6. La variazione della titolarità della concessione di occupazione di suolo pubblico è subordinata all'avvenuto pagamento dell'intero importo del canone fino alla data del subingresso da parte del precedente occupante. Nell'ipotesi di pagamento rateale dovranno essere saldate tutte le rate.

7. Nei casi di affitto del posteggio la variazione è subordinata all'avvenuto pagamento dell'intero importo del canone fino alla data del subingresso da parte del precedente occupante. Nell'ipotesi di pagamento rateale dovranno essere saldate tutte le rate.

8. Il versamento del canone non deve essere eseguito qualora l'ammontare complessivo dello stesso non superi Euro 6,00.

9. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro.

10. Per i pagamenti non corrisposti o eseguiti oltre i termini stabiliti, trovano applicazione gli interessi di legge e le sanzioni di cui all'art. 18 considerandosi a tali effetti ogni singola scadenza una autonoma obbligazione.

11. Per le date la cui scadenza cade in giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo.

Articolo 17

Accertamenti - Recupero canone

1. All'accertamento delle violazioni previste dal presente regolamento, oltre alla Polizia Municipale ed agli altri soggetti previsti dalla Legge 27 dicembre 2006, n. 296 art. 1 comma 179 provvedono il Responsabile dell'Entrata nonché altri dipendenti del Comune o del Concessionario, cui, con provvedimento adottato dal dirigente dell'ufficio competente, siano stati conferiti gli appositi poteri.

2. Nel caso in cui, nella immediatezza della contestazione personale, l'organo accertatore non sia in grado di indicare l'esatto importo del pagamento in misura ridotta ne darà atto in verbale e ne rimanderà la quantificazione a successivo verbale integrativo da notificarsi d'ufficio al trasgressore.

3. Copia dei verbali redatti dall'organo d'accertamento, ivi compresi quelli elevati ai sensi del Codice della Strada limitatamente al personale a ciò abilitato, sono trasmessi all'ufficio Entrate del Comune o al Concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone per gli atti di competenza.

4. Il Comune o il Concessionario provvede, nell'ambito dell'attività di verifica ed accertamento di tale entrata, al recupero dei canoni non versati alle scadenze e alla applicazione delle indennità per occupazioni abusive mediante notifica ai debitori di apposito avviso di accertamento esecutivo ai sensi della Legge 160/2019.

Articolo 18

Sanzioni e indennità

1. Ferme restando le sanzioni pecuniarie ed accessorie (obbligo di rimozione delle opere abusive) - stabilite dal D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 le violazioni al presente Regolamento sono sanzionate nell'osservanza delle disposizioni di carattere generale previste dalla legge 689/1981 e dal comma 821 articolo 1 della Legge 160/2019.

2. Alle occupazioni considerate abusive ai sensi del presente Regolamento si applicano:

a) per le occupazioni realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale.

b) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare dell'indennità di cui alla lettera a) del presente comma, ferme restando quelle stabilite dagli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

4. Alle altre violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, consegue l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 con l'osservanza delle disposizioni di cui al Capo I, Sezioni I e II della L. 24/11/1981 n. 689.

5. Nei casi di tardivo o mancato pagamento di canoni la sanzione viene fissata nel 30 per cento del canone non versato o versato parzialmente o versato in modo tardivo. La sanzione non potrà comunque

essere inferiore a Euro 25,00 né maggiore a Euro 500,00 nel rispetto della legge 689/1981 e nella misura fissata dall'art. 7 bis del D. lgs. 267/2000.

6. L'indennità di cui al presente articolo e le spese di rimozione e di ripristino sono dovute, in solido, da coloro che hanno concorso a realizzare l'occupazione abusiva, ciascuno dei quali risponde della propria violazione agli effetti dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.

7. Il pagamento dell'indennità e della sanzione, anche in misura ridotta, non sanano l'occupazione che deve essere rimossa o regolarizzata con la richiesta e il rilascio dell'atto di concessione

Articolo 19

Sanzioni accessorie e tutela del demanio pubblico

1. Il Comune procede alla rimozione delle occupazioni privi della prescritta concessione o effettuati in difformità dalle stesse o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, previa redazione di processo verbale di constatazione redatto da competente pubblico ufficiale, con oneri derivanti dalla rimozione a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni.

2. Nei casi di occupazione abusiva di spazi ed aree pubbliche l'accertatore intima al trasgressore, nel processo verbale di contestazione della violazione, la cessazione del fatto illecito, la rimozione dell'occupazione ed il ripristino dello stato dei luoghi.

3. Fermi restando i poteri di cui all'art.13 c. 2 della Legge 689/1981, ove l'occupazione possa costituire obiettivo pericolo o grave intralcio per la circolazione e il trasgressore non voglia o non possa provvedere sollecitamente alla rimozione i materiali, gli impianti, le attrezzature e le altre cose utilizzate o destinate a commettere gli illeciti sono sottoposte a sequestro amministrativo cautelare dall'organo accertatore, rimosse d'ufficio e depositate in locali od aree idonee e se possibile nella disponibilità del trasgressore nominatone custode.

4. Tutte le spese sostenute per la rimozione, magazzinaggio e custodia sono a carico del trasgressore. Salvo quanto previsto dall'articolo 19 della Legge 689/1981 in materia di opposizione al sequestro, detto materiale è tenuto a disposizione dell'interessato per 60 giorni e restituito su richiesta con provvedimento di dissequestro ove risulti pagata la sanzione applicata. Scaduto tale termine, è disposta la confisca amministrativa.

5. Negli altri casi copia del verbale è trasmessa senza indugio alla Polizia Municipale. In base all'articolo 823, comma 2, del codice civile, il responsabile dell'ufficio ordina al trasgressore il ripristino dello stato dei luoghi, entro un termine fissato di regola in sette giorni, a pena dell'intervento d'ufficio. L'ordine è notificato con immediatezza al trasgressore. Nei casi di necessità e urgenza, si procede direttamente al ripristino d'ufficio dello stato dei luoghi. Le spese per il ripristino, eseguito d'ufficio, sono poste a carico del trasgressore.

Articolo 20

Sospensione dell'attività' di vendita

1. L'omesso o insufficiente pagamento del canone ai sensi del presente Regolamento, ai sensi dell'articolo 29, comma 3, del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114, il dirigente competente

dispone la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a 20 giorni. La sospensione dell'attività può riguardare il mercato sul quale la violazione è stata commessa, oppure l'intera attività commerciale.

Articolo 21

Autotutela

1. L'utente, per mezzo di istanza adeguatamente motivata resa alla pubblica amministrazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 e fatta pervenire entro il termine di sessanta giorni, può richiedere l'annullamento dell'atto emanato se ritenuto illegittimo. L'eventuale diniego dell'amministrazione deve essere comunicato all'utente e adeguatamente motivato, entro il termine di novanta giorni.

2. Salvo che sia intervenuto giudicato, il Funzionario responsabile del Canone può annullare parzialmente o totalmente un proprio atto ritenuto illegittimo o infondato, ovvero sospendere l'esecutività con provvedimento motivato, che può essere disposto d'ufficio dall'Amministrazione e deve essere sottoscritto dallo stesso Funzionario responsabile dell'entrata.

Articolo 22

Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Regolamento avviene con l'attivazione delle procedure cautelari ed esecutive disciplinate dal DPR 602/73 così come disposto dal comma 792 della Legge 160/2019.

2. Il procedimento di riscossione coattiva indicato nel comma 1 è svolto dal Comune o dal soggetto concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone.

Articolo 25

Disposizioni finali

1. Per quanto non disposto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamenti vigenti.

2. E' disapplicata ogni altra norma regolamentare, emanata dal Comune, contraria o incompatibile con quelle del presente Regolamento.

3. Il presente Regolamento entra in vigore il 01.01.2021.

**Allegato A - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE ORDINARIE
E DEI COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI¹**

Determinazione della misura delle tariffe ordinarie

1. TARIFFA STANDARD: ANNUALE

Per le occupazioni permanenti di suolo e spazi pubblici destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, le tariffe annue per metro quadrato sono le seguenti:

CATEGORIE	TARIFFA ANNUA PER METRO QUADRATO
1° categoria	€ 30,00
2° categoria	€ 28,50

2. TARIFFA STANDARD GIORNALIERA

Per le occupazioni temporanee e periodiche di suolo e spazi pubblici destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, le misure tariffarie a giorno per metro quadrato sono le seguenti:

CATEGORIE	TARIFFA GIORNO PER METRO QUADR.
1° categoria	€ 0,60
2° categoria	€ 0,57

Le tariffe ordinarie sono rivalutate annualmente contestualmente al Bilancio di Previsione in base alla variazione media annua, riferita al mese di ottobre dell'anno precedente, dell'indice ISTAT nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati fermo restando il potere della Giunta Municipale di modificarne l'importo.

VIA/PIAZZA/CONTRADA	DENOMINAZIONE	CAT.
PIAZZA	ANIME	1
VIA	BLANCO	1
VIA	COLTURA	1
VIA	DR. CATALDI	1
PIAZZA	GARIBALDI	1
VIA	PROV.MATINO-TAVOLI E SEDIE	1
CONTRADA	RAVENNA	1
VIA	SAN GIUSEPPE	1
VIA	SAN NICOLA	1
VIA	STRADA PROVINCIALE MATINO	1
VIA	TERRITORIO PARABITA	1
PIAZZA	UMBERTO I	1
PIAZZA	UMBERTO I (OCCUPAZIONE ESTERNA)	1

VIA	VITTORIO EMANUELE III	1
VIA	VITTORIO EMANUELE II	1
VIA	VITTORIO EMANUELE III	1
STRADA PRO	334	2
STRADA PRO	334 KM 4.500	2
STRADA PRO	361 PARABITA/ALEZIO	2
VIA	ADDA	2
VIA	ADIGE	2
VIA	ALCIDE DE GASPERI	2
PIAZZA	ALDO MORO	2
CONTRADA	ALESSANDRI	2
VIA	ALESSANDRO MANZONI	2
VIA	ALESSANDRO VOLTA	2
VIA	ALEZIO	2
VIA	ALFIERI VITTORIO	2
VIA	ALFREDO DIMO	2
VIA	ALIGHIERI DANTE	2
LOCALITA'	ANDREMIO	2
VIA	ANITA GARIBALDI	2
VIA	ANTONIO DOMENICO MUJA	2
VIA	ANTONIO SCIESA	2
VIA	APOLLO XI	2
VIA	ARCIPRETE LUIGI PINO	2
VIA	ARIOSTO LUDOVICO	2
CONTRADA	ARPA	2
VIA	BACHELET VITTORIO GIUDICE	2
CONTRADA	BARBUGLIA	2
VIA	BARI	2
CONTRADA	BARONESSA	2
LOCALITA'	BARRONE	2
VIA	BAVOTA	2
VIA	BERTA	2
VIA	BIANCAMANO UMBERTO	2
VIA	BIANCHI MICHELE	2
VIA	BIXIO NINO	2
CONTRADA	BOGGI	2
VIA	BOLOGNA	2
VIA	BONAPARTE NAPOLEONE	2
CONTRADA	BONESSA	2
VIA	BORSELLINO PAOLO GIUDICE	2
VIA	BRESCIA	2
VIA	BRINDISI	2
CONTRADA	BUCCARELLA	2
CONTRADA	BURDI	2
CONTRADA	CAFARA	2
VIA	CAGLIARI	2

LOCALITA'	CAINA	2
VIA	CAIROLI	2
VIA	CALABRIA	2
VIA	CALATAFIMI	2
CONTRADA	CAMPA	2
CONTRADA	CANDORO	2
CONTRADA	CANNEDDA	2
CONTRADA	CARBONE- S.S. 459	2
VIA	CARLO ALBERTO	2
CONTRADA	CARROZZINI - S.S. 459	2
CONTRADA	CARTENI	2
VIA	CASA SAVOIA	2
CONTRADA	CASALE	2
VIA	CASE SPARSE	2
VICO	CASTELLO	2
CONTRADA	CATARENA	2
CONTRADA	CATERENE -SS.459	2
CONTRADA	CATERENE S.P. 361	2
CONTRADA	CAVALERA	2
VIA	CAVOUR	2
CONTRADA	CAZZE	2
CONTRADA	CEGLIESE	2
VIA	CESARE BATTISTI	2
VIA	CEVA	2
PIAZZA	CHINNICI	2
CONTRADA	CHIUSURA GRANDE	2
CONTRADA	CIEGLIESE	2
VICO	COLOMBO	2
VIA	COMO	2
STRADA VIC	COMUNALE	2
STRADA VIC	COMUNALE+MAS.TULI+MADONNA DI P	2
CONTRADA	CONELLA	2
CORTE	CORRADINO DI SVEVIA	2
VIA	CORRIDONI FILIPPO	2
VIA	CORSICA	2
CONTRADA	CORTE -SS.459	2
VIA	COSTA ANDREA	2
VIA	COSTA GAETANO GIUDICE	2
VIA	CRISPI FRANCESCO	2
VIA	CROCE BENEDETTO	2
VIA	CUNEO	2
VIA	DA COMPLETARE	2
VIA	DALLA CHIESA CARLO ALBERTO	2
VIA	DANTE ALIGHIERI	2
VIA	DE AMICIS	2

VIA	DE CRISTOFORIS	2
VIA	DE GASPARI ALCIDE	2
VIA	DE JATTA FRATELLI	2
VIA	DEGLI ASTRONAUTI	2
PIAZZA	DEGLI UFFICI	2
VIA	DEI MILLE	2
VIA	DEL BERSAGLIERE	2
VIA	DEL FANTE	2
VIA	DELEDDA GRAZIA	2
VIA	DELLA REPUBBLICA	2
VIALE	DELLA STAZIONE	2
PIAZZA	DELLA VITTORIA	2
VIA	DELLE GINESTRE	2
VIA	DELLE ROSE	2
STRADA VIC	DI PONENTE	2
VIA	DON ANTONINO BELLO	2
VIA	DON CARLO GNOCCHI	2
VIA	DON GNOCCHI	2
VIA	DON MAZZOLARI	2
VICO	DON MILANI	2
CONTRADA	DON PIRLI -SS.459	2
VIA	DON STURZO	2
CONTRADA	DONATEO	2
CONTRADA	DONNA GALIZIA	2
VIA	DOTT. BELLISARIO	2
VIA	DOTTOR FRANCO CATALDI	2
PIAZZA	DUOMO	2
VIA	ELIA RAFFAELE	2
VIA	EROI DEL CIELO	2
VIA	EROI DEL MARE	2
VIA	EXTRAMURALE LEVANTE	2
VIA	FAGIANI GAETANO GIUDICE	2
VIA	FERENDERES	2
VIA	FERRARA	2
VIA	FERRARI	2
VIA	FERRARI GABRIELE DOTTORE	2
VIA	FERRARI GIUSEPPE	2
VIA	FERRARI LUIGI	2
VIA	FERRARI V. ARCIPRETE	2
VIA	FERRUCCIO FRANCESCO	2
CONTRADA	FIERRO	2
VIA	FILIPPO TURATI	2
VIA	FILZI	2
LOCALITA'	FINOCCHIELLO	2
VIA	FIRENZE	2
VIA	FIUME	2

VIA	FOSCOLO UGO	2
VIA	FOSSE ARDEATINE	2
CONTRADA	FRASCA	2
VIA	FRIULI	2
VIALE	G. RICHARD	2
VIA	GAETANO SALVEMINI	2
VIA	GAETANO VINCI	2
CONTRADA	GALATINA	2
VIA	GARIBALDI ANITA	2
CONTRADA	GAZZE	2
CONTRADA	GAZZOLA	2
VIA	GIACOMO LEOPARDI	2
VIA	GIACOMO MATTEOTTI	2
VIA	GIANNELLI ANDREA	2
CONTRADA	GIANPAOLO -SS.459	2
CONTRADA	GIANPAOLO S.P.361	2
VIA	GIARDINO CONTURSI	2
VIA	GIOVANNI BOCCACCIO	2
VIA	GIOVANNI BOVIO	2
VIA	GIOVANNI FALCONE	2
VIA	GIOVANNI VINCI	2
VIA	GIOVANNI VINCI NOTAIO	2
PIAZZA	GIUDICE CESARE TERRANOVA	2
VIA	GIULIO CESARE VANINI	2
PIAZZA	GIUSEPPE GARIBALDI	2
VIA	GIUSEPPE VINCI	2
VICO	GIUSTI	2
VIA	GONDAR	2
VIA	GORIZIA	2
VIA	GRAMSCI ANTONIO	2
CONTRADA	GUALTIERI	2
VIA	IMBRIANI	2
PIAZZA	IMMACOLATA	2
VIA	IMMACOLATA	2
VIA	IMPERO	2
CONTRADA	INCIANA'	2
VIA	INDIPENDENZA	2
VIA	INTERPODERALE	2
VIA	ISONZO	2
VIA	IV NOVEMBRE	2
CONTRADA	JALA	2
VIA	JOHN KENNEDY	2
CONTRADA	LA COMUNE S.P. 361	2
C.DA	LA COMUNE S.P. 361	2
C.DA	La Comune S.P.361 KM15+400	2
CONTRADA	LA COMUNE SS. 459	2

VIA	LA PIRA GIORGIO GIUDICE	2
CONTRADA	LAMIA	2
CONTRADA	LASSANDRI S.P. 361	2
CONTRADA	LEANTE	2
VIA	LECCE	2
VIA	LENIO ANTONINO	2
VIA	LEONARDO DA VINCI	2
VIA	LIBERTA'	2
VIA	LIGURIA	2
LOCALITA'	LISTA	2
VIA	LIVATINO ROSARIO GIUDICE	2
VIA	LIVORNO	2
VIA	LOMBARDIA	2
VIA	LOPEZ Y ROYO	2
ZONA	LOVITO	2
VIA	LUCIA LA GRECA	2
VIA	LUIGI FERRARI	2
CONTRADA	MACCHIA	2
VIA	MACELLO	2
CONTRADA	MADONELLE	2
CONTRADA	MADONNA DEL CAROTTO	2
CONTRADA	MADONNA DI POSITANO	2
CONTRADA	MADONNE DEL CAROTTO	2
VIA	MALTA	2
CONTRADA	MARCA	2
VIA	MARONCELLI PIERO	2
CONTRADA	MARROCCO	2
VIA	MARTIRI D'OTRANTO	2
VIA	MARTIRI DELLA LIBERTA'	2
VIA	MARTIRI DI CEFALONIA	2
VIA	MARZI	2
CONTRADA	MASSERIA NUOVA SS. 459	2
CONTRADA	MASSERIA VECCHIA	2
VIA	MATINO	2
VIA	MATTEOTTI	2
VIA	MAZZARELLA	2
VIA	MAZZINI GIUSEPPE	2
CONTRADA	MAZZUCHI	2
ZONA	MERCATO-VIA DA DENOMINARE	2
STRADA VIC	MERCURINE-CONCHE	2
STRADA VIC	MERCURINE-CONCHE-FERCURINE	2
CONTRADA	MERCURINO	2
CONTRADA	MERCURINO/ROSCO	2
VIA	MICHELE BIANCHI	2
VIA	MILANO	2
VIA	MILITE IGNOTO	2

VIA	MODENA	2
CONTRADA	MONACI	2
VIA	MONS. GAETANO FAGIANI	2
CONTRADA	MONTE	2
VIA	MONTECASSINO	2
VIA	MONTEGRAPPA	2
VIA	MONTELLA	2
CONTRADA	MUCCHITEDDI	2
VIA	MUIA DOMENICO ANTONIO	2
CONTRADA	MULE	2
VIA	NAPOLEONE BONAPARTE	2
VIA	NAPOLI	2
CONTRADA	NASCI	2
VIA	NAZARIO SAURO	2
VIA	NIZZA	2
VICO	NOVARA	2
VIA	NOVARA	2
VICO	OBERDAN	2
VIA	OFANTO	2
ZONA	P.I.P	2
ZONA	P.I.P.	2
CONTRADA	PACCIO	2
VIA	PADOVA	2
VIA	PADRE ANTONIO GIANNELLI	2
PIAZZA	PADRE PIO DA PIETRELCINA	2
CORTE	PADRE RICCI G.	2
VIA	PADRE SEMERIA	2
VIA	PADRE SERAFINO	2
VIA	PADRE STOMEIO	2
CONTRADA	PADULI	2
VIA	PALAZZINA HABITAT VIA PROVINCI	2
VIA	PANORAMA	2
CONTRADA	PANTALEO	2
VIA	PAOLO DI DONO	2
VIA	PAPA GIOVANNI PAOLO II	2
VIA	PAPA GIOVANNI XXIII	2
LOCALITA'	PARABITA	2
VICO	PARABITA	2
PROVINCIAL	PARABITA - CASARANO	2
	PARABITA/ ALEZIO	2
CONTRADA	PARADISO S.P. 361	2
CONTRADA	PARADISO SS. 459	2
VIA	PARMA	2
VIA	PARTIGIANI D'ITALIA	2
VIA	PASTEUR LUIGI	2
CONTRADA	PELLEGRINI- SP. 334	2

VIA	PER GALLIPOLI	2
VIA PROVIN	PER TUGLIE	2
VIA	PERUGIA	2
VIA	PESCARA	2
VIA	PETRARCA FRANCESCO	2
VIA	PIAVE	2
VIA	PIAZZA SANT'ANNA	2
VIA	PIEMONTE	2
VIA	PIER CAPPONI	2
LOCALITA'	PIETROSA	2
CONTRADA	PIGNA - SS.459	2
CONTRADA	PIGNO - SS.459	2
CONTRADA	PIGNO S.P. 361	2
VIA	PIO LA TORRE	2
VIA	PIO XII	2
VIA	PISA	2
VIA	PISANELLI GIUSEPPE	2
CONTRADA	PIZZIFERRO	2
VIA	PO	2
VIA	POLA	2
CASELLA	POSTALE	2
VIA	POTENZA	2
CONTRADA	POZZO NUOVO - SS.459	2
CONTRADA	POZZO NUOVO S.P. 361	2
VIA	PRINCIPE DI NAPOLI	2
VIA	PRINCIPE UMBERTO	2
VICO	PRINCIPESSA GIOVANNA	2
VIA	PRINCIPESSA GIOVANNA	2
VIA	PROV.LE ALEZIO	2
VIA	PROV.LE COLLEPASSO	2
STRADA	PROVINCIALE 361	2
STRADA	PROVINCIALE 361 KM. 21+100	2
VIA	PROVINCIALE COLLEPASSO	2
VIA	PROVINCIALE GALLIPOLI	2
STRADA	PROVINCIALE KM.4.500	2
VIA	PROVINCIALE MATINO	2
STRADA	PROVINCIALE PARABITA- CASARANO	2
VIA	PROVINCIALE PER CASARANO	2
VIA	PROVINCIALE TUGLIE	2
VIA	PROVINCIALE TUGLIE-COLLEPASSO	2
VIA	PUGLIA	2
CONTRADA	RAHO	2
VIA	RAMIS	2
CONTRADA	RAPANÀ	2
CONTRADA	RASCHIAZZI	2

CONTRADA	RAUCCIA - SS.459	2
VIA	RAVENNA BARTOLO	2
PIAZZA	REGINA DEL CIELO	2
VIA	REGINA ELENA	2
PIAZZA	REGINA MARGHERITA	2
CONTRADA	RISCHIAZZI - SS.459	2
CONTRADA	RISCHIAZZI S.P. 361	2
VIA	ROMA	2
CONTRADA	ROMANELLO	2
CONTRADA	ROSCO - SS.459	2
CONTRADA	ROSCO S.P.361	2
CORTE	ROSSINI	2
VIA	RUSSO PASQUALE	2
STRADA	S.P.321 KM 21	2
VIA	SAC. VINCENZO FERRARI	2
VIA	SALENTINA	2
VIA	SALITA SERINO	2
VIA	SALUZZO	2
VIA	SAN FRANCESCO D'ASSISI	2
VIA	SAN GIOVANNI BATTISTA	2
VICO	SAN MARCO	2
CONTRADA	SAN MARTINO - SS. 459	2
CONTRADA	SAN MARTINO S.P. 361	2
LARGO	SAN PASQUALE	2
VIA	SAN PASQUALE	2
VICO	SAN SALVATORE	2
VIA	SAN SEBASTIANO	2
VIA	SAN TOMMASO D'AQUINO	2
VIA	SAN VINCENZO MARTIRE	2
VIA	SANDRO PERTINI	2
VIA	SANDRO PERTINI ANGOLO LIBERTA'	2
VIA	SANT'ANTONIO	2
VIA	SANTELEUTERIO	2
CONTRADA	SANTELEUTERIO	2
VIA	SANTA MARINA	2
CONTRADA	SANTA SOFIA	2
ALZATA	SANTA TERESA	2
VIA	SARDEGNA	2
VIA	SCHIPA TITO	2
VIA	SCIESA AMATORE	2
CONTRADA	SCISCIOLA	2
VICO	SCORRANO	2
VIA	SCORRANO	2
VIA	SECLI' COSIMO PROF.	2
CONTRADA	SERINI	2
VIA	SICILIA	2

VIA	SIENA	2
VIA	SPERI TITO	2
CONTRADA	SS.459	2
STRADA	STATALE 459	2
VIALE	STAZIONE	2
VIA	TAGLIAMENTO	2
CONTRADA	TAGLIATE	2
CONTRADA	TAMMALI	2
STRADA VIC	TAMMALI+BOGGI+IALAO+PARADISO	2
VIA	TANCREDI	2
VIA	TARANTO	2
VIA	TASSO TORQUATO	2
PIAZZA	TERRANOVA C. - TAVOLI E SEDIE	2
PIAZZA	TERRANOVA CESARE	2
CONTRADA	TERRISI DI LEVANTE	2
C.DA	TERRISI S.P.361	2
CONTRADA	TERRISI-SS.459	2
VIA	TEVERE	2
VIA	TITO SCHIPA	2
VIA	TOLSTOI LEONE	2
VIA	TOMMASEO NICCOLO'	2
VIA	TORINO	2
CONTRADA	TORNASELLA	2
CONTRADA	TORNESELLA	2
VIA	TRENTO	2
VICO	TRICOLORE	2
VIA	TRIESTE	2
CONTRADA	TRINCHETTA	2
VIA	TRIPOLI	2
PROVINCIAL	TUGLIE-COLLEPASSO	2
CONTRADA	TULI	2
CONTRADA	URBANO SS 459	2
VIA	VECCHIA TUGLIE	2
VIA	VENEZIA	2
VIA	VERDI GIUSEPPE	2
VIA	VERNICCHIA	2
VIA	VIC. RAVENNA	2
CONTRADA	VICINALE	2
STRADA	VICINALE LEVANTE	2
VIA	VILLA MARINA	2
VIA	VILLA ROSA	2
VIA	VINCENZO FRACASSO	2
VIA	VINCENZO GERBINO	2
VIA	VINCI GIUSEPPE	2
VIA	VITTORIO ALFIERI	2
VIA	VITTORIO VENETO	2

VIA	VOLTURNO	2
VIA	XI FEBBRAIO	2
VIA	XVIII OTTOBRE	2
VIA	XXI APRILE	2
VIA	XXIV MAGGIO	2
CONTRADA	ZACHEO	2
CONTRADA	ZAGHEO S.P. 361	2
CONTRADA	ZAGHEO-SS.459	2
VIA	ZARA	2
VIA	ZONA INDUSTRIALE	2
CONTRADA	CIGLIESE	2
VIA	DON MILANI	2
VIA	ELVIRA VAGLIO	2
CONTRADA	MASSERIA CINQUE	2
PIAZZETTA	MONS. ALDO GARZIA	2
VIA	NOTAIO GIOVANNI VINCI	2
VIA	S.P 361 COLLEPASSO/PARABITA	2
VIA	SCORRANA	2
PIAZZA	UFFICI	2
PIAZZA	UMBERTO	2

N.B. Per quelle non contemplate e di istituzione successiva si intenderà la cat.1, fino a nuova determinazione

Tabella dei coefficienti di valutazione economica per le specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni destinate a mercati realizzati anche in strutture attrezzate

TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE	COEFFICIENTI OCC.PERM.	COEFFICIENTI OCC.TEMP.
1) occupazioni realizzate in mercati fino a 4 ore con convenzione	0,35	0,35
1a) occupazioni realizzate in mercati fino a 4 ore senza convenzione	0,80	0,80
2) occupazioni realizzate in mercati fino a 6 ore con convenzione	0,40	0,40
3) occupazioni realizzate in mercati fino a 6 ore senza convenzione	1,00	1,00
4) occupazioni realizzate in mercati fino a 9 ore con convenzione	0,80	0,80
4a) occupazioni realizzate in mercati fino a 9 ore senza convenzione	1,10	1,10
5) occupazioni realizzate fuori dai mercati	1,00	1,00
6) occupazioni realizzate da produttori agricoli	0,40	0,40
7) occupazioni realizzata da spuntisti	1,00	1,00
8) occupazioni realizzate in occasione di Fiere	2,00	2,00
9) occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni e sagre	0,70	0,70